



Gruppo di Lavoro "Protezione Civile"

Progetto istituzione Presidi Locali di Protezione Civile presso gli Ordini Provinciali e/o presso le Consulte/Federazioni Regionali degli Ordini Codice Etico del Volontario (CEV)

Roma, Settembre 2012

Premesso che:

- La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato e ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia.
- Il volontariato contribuisce a migliorare la qualità della vita e ad alimentare il principio della solidarietà;
- L'art.2 della Legge quadro sul volontariato n°266/91 (G.U. n.196 del 22 agosto 1991) così definisce l'attività di volontariato:
*"1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte."*

Considerato che:

- Il CNAPPC intende promuovere un progetto per l'istituzione di un sistema di Presidi Locali di Protezione Civile sull'intero territorio nazionale, con l'obiettivo di dotare le Consulte/Federazioni Regionali e/o gli Ordini Provinciali di apposite squadre di architetti volontari, qualificati e costantemente aggiornati per supportare le attività della Protezione Civile, sia in emergenza che in regime ordinario, nel rispetto della legge 24/02/1992 n°225.

Ciò premesso, il gruppo di lavoro “Protezione Civile”, istituito presso il Dipartimento Lavori Pubblici, propone al CNAPPC, l’adozione del seguente Codice Etico del Volontario dei Presidi Locali di Protezione Civile:

Art.1

Principi generali e doveri del volontario

1. L’architetto volontario (di seguito il volontario) é un professionista che, per sua libera scelta, opera in favore della comunità, nell’ambito della Protezione Civile.

2. Il volontario dei presidi locali di protezione civile del CNAPPC ha il dovere di:

- a) svolgere i propri compiti con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle direttive impartite dalle strutture istituzionali di riferimento e dal coordinamento del Presidio di cui fa parte;
- b) adottare un comportamento improntato alla correttezza, al senso di responsabilità ed alla tolleranza, rispettando i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante lo svolgimento delle attività;
- c) non svolgere alcuna attività contrastante con la finalità delle attività di volontariato, né accettare alcuna remunerazione per la propria opera;
- d) non divulgare informazioni o dati riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso delle attività di volontariato;
- e) utilizzare i dispositivi di protezione individuale, in relazione alle attività che svolge;
- f) garantire il proprio costante aggiornamento in materia di protezione civile, seguendo gli appositi corsi di formazione organizzati dalla Consulta/ Federazione Regionale o dall’Ordine Provinciale che esprime il Presidio di cui fa parte;

Art.2

Doveri del volontario in emergenza

1. Quando chiamato dalle istituzioni preposte a prestare le sue attività in fase di emergenza, il volontario, oltre a rispettare il precedente articolo 1, comma 2, dovrà:

- a) presentarsi presso la sede di convocazione nel giorno e ora indicati nella comunicazione di avvio al servizio;

- b) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio;
- c) non assentarsi, durante l'orario di svolgimento delle attività, dalla sede di assegnazione, senza preventiva comunicazione al Coordinamento operativo locale;
- d) comunicare tempestivamente al coordinamento operativo locale, in caso di malattia, l'assenza temporanea dal servizio;
- e) comunicare alla segreteria del coordinamento, l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio;

Art.3

Diritti del volontario

1. L'architetto volontario, componente di uno dei Presidi Locali che opera sul territorio nazionale, ha diritto a:

- a) Essere inserito, dopo la frequenza dei corsi di formazione, in un apposito elenco di volontari esperti in materia di protezione civile, appositamente istituito presso ciascun Presidio Locale. Il CNAPPC provvederà a raccogliere tali elenchi in un apposito "albo nazionale", che sarà periodicamente aggiornato ed inviato al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
- b) Un idoneo equipaggiamento e un proprio tesserino di riconoscimento, a cui provvederà il Coordinamento del Presidio Locale di cui fa parte;
- c) Rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio e copertura assicurativa, secondo le procedure, di volta in volta, determinate dai competenti organismi della Protezione Civile;

Art.4

Sanzioni

- 1. Il volontario, attraverso apposita sottoscrizione, si impegna ad assolvere ai doveri di cui ai precedenti articoli 1 e 2, la violazione dei quali comporta l'irrogazione delle sanzioni di seguito elencate, in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) diffida formale;

- b) esclusione dal servizio per il quale è stata accertata la violazione;
- c) espulsione dal Presidio Locale;

Nei casi di irrogazione delle sanzioni di cui alle precedenti lettere **b)** e **c)**, il Coordinamento del Presidio informerà il Consiglio dell'Ordine a cui è iscritto il volontario, che valuterà l'ipotesi di avviare un procedimento disciplinare, fatte salve eventuali responsabilità di carattere penale o civile per violazioni a leggi dello Stato.

Roma, ___ Settembre 2012

Documento approvato dal CNAPPC nella seduta del
